

COMUNICATO STAMPA
ai sensi degli artt. 36 e 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento adottato con delibera
CONSOB del 14
maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti")

pubblicato e diffuso da STAR7 S.p.A. in nome e per conto di 7BidCo S.p.A.

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI ACQUISTO EX ARTT. 108, COMMA 2, E 109 DEL TUF, DA PARTE DI 7BidCo SULLE AZIONI EMESSE DA STAR7:

- **RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA**
- **MODALITÀ E TERMINI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO SULLE RESIDUE AZIONI STAR7 AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF**
- **SOSPENSIONE DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN DELLE AZIONI STAR7 NELLE SEDUTE DEL 10 E DELL'11 AGOSTO 2026**
- **REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN DELLE AZIONI STAR7 DAL 12 AGOSTO 2026**

Alessandria (Valle San Bartolomeo), 5 agosto 2026 – Con riferimento a:

- (i) la procedura per l'adempimento – da parte di 7BidCo S.p.A. ("**7BidCo**") – dell'obbligo di acquisto di cui agli artt. 108, comma 2, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come resi applicabili per richiamo volontario ai sensi degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale di STAR7 S.p.A. ("**STAR7**" o l' "**Emittente**"), con riferimento a tutte le n. 761.390 residue azioni emesse da STAR7, società emittente azioni negoziate sul mercato regolamentato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, "**Euronext Growth Milan**" e "**Borsa Italiana**"), annunciata con comunicato del 9 luglio 2026 (la "**Procedura**"); e
- (ii) il comunicato stampa, pubblicato in data 4 agosto 2026, mediante il quale 7BidCo ha reso noto al mercato la conclusione del periodo di presentazione delle richieste di vendita nell'ambito della Procedura, iniziato mercoledì 15 luglio 2026 e concluso martedì 4 agosto 2026, (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**") e i risultati provvisori della Procedura (il "**Comunicato sui Risultati Provvisori**"),

si rende noto quanto segue.

I termini con la lettera maiuscola di seguito utilizzati, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura predisposto da 7BidCo ai sensi dell'art. 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti (il "**Documento Informativo**"), pubblicato sul sito *internet* di STAR7, all'indirizzo www.star-7.com, nella sezione "*Procedura per l'Obbligo di Acquisto*".

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA

Facendo seguito al Comunicato sui Risultati Provvisori, 7BidCo – ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti – rende noto che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Intermediario Incaricato del

Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, sono state presentate Richieste di Vendita per complessive n. 676.974 azioni STAR7, rappresentative del 7,52% del capitale sociale dell'Emittente e dell'88,91% delle Azioni Residue oggetto della Procedura. Pertanto, il quantitativo complessivo definitivo di azioni STAR7 per le quali sono state presentate Richieste di Vendita risulta confermato rispetto ai risultati provvisori di cui al Comunicato sui Risultati Provvisori.

Pertanto, tenuto conto de:

- (i) le n. 8.195.489 azioni STAR7 di titolarità di 7BidCo alla data odierna, rappresentative del 91,06% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) le n. 42.873 Azioni Proprie, rappresentative dello 0,48% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di STAR7 alla data odierna; e
- (iii) le n. 676.974 azioni STAR7, rappresentative del 7,52% del capitale sociale dell'Emittente, per le quali sono state presentate Richieste di Vendita durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita,

alla Data di Pagamento (ovverosia il 10 agosto 2026), per effetto del perfezionamento della Procedura 7BidCo verrà a detenere complessive n. 8.915.336 azioni STAR7, rappresentative del 99,06% del capitale sociale della stessa.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la data di annuncio (ovverosia il 9 luglio 2026) e la data odierna, 7BidCo e le Persone che Agiscono di Concerto con la medesima non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni STAR7 al di fuori della Procedura.

DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA

Come comunicato al mercato in data 9 luglio 2026 e indicato nel Documento Informativo nonché nel Comunicato sui Risultati Provvisori, il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni STAR7 per le quali siano state presentate Richieste di Vendita – pari a Euro 9,6671 (nove/6671) per ciascuna azione STAR7, – sarà pagato alla Data di Pagamento (ovverosia 10 agosto 2026), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni STAR7 a favore di 7BidCo. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro.

Il Corrispettivo sarà versato da 7BidCo sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti alla Procedura.

L'obbligazione di 7BidCo di corrispondere il Corrispettivo ai sensi della Procedura si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta a esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita trasferirà le azioni STAR7 per le quali è stata presentata una Richiesta di Vendita su di un conto deposito titoli intestato a 7BidCo.

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento.

PROCEDURA CONGIUNTA

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di 7BidCo, già anticipato nel Comunicato sui Risultati Provvisori, di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale di

STAR7 per effetto delle Richieste di Vendita pervenute durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta con riferimento alle complessive n. 84.416 azioni STAR7, rappresentative dello 0,94% del capitale sociale della stessa, (le **"Azioni Residue"**), ancora in circolazione alla Data di Pagamento e non detenute da 7BidCo e dalle Persone che Agiscono di Concerto con la medesima.

Come già indicato nel Documento Informativo e nel Comunicato sui Risultati Provvisori, 7BidCo eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle Azioni Residue e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo che sarà pagato da 7BidCo nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 816.057,91 (il **"Controvalore della Procedura Congiunta"**).

Il Controvalore della Procedura Congiunta verrà depositato da 7BidCo su un conto corrente aperto in nome di 7BidCo presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, e vincolato al pagamento del Controvalore della Procedura Congiunta (il **"Conto Rilevante"**).

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, mercoledì 12 agosto 2026, 7BidCo confermerà a STAR7 la sussistenza di un importo pari al Controvalore della Procedura Congiunta sul Conto Rilevante e, dunque, la disponibilità delle somme sul Conto Rilevante per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. Pertanto, mercoledì 12 agosto 2026 sarà eseguita la Procedura Congiunta e avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo a 7BidCo con conseguente annotazione sul libro soci da parte di STAR7 ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti dell'Emittente il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e 7BidCo avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione del Controvalore della Procedura Congiunta non riscossa dagli aventi diritto.

SOSPENSIONE E REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN DELLE AZIONI STAR7

Borsa Italiana, ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, disporrà la sospensione delle azioni STAR7 dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan per le sedute del 10 e dell'11 agosto 2026 e la revoca delle azioni STAR7 dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dal 12 agosto 2026.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di STAR7 S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento informativo. Il documento informativo contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di STAR7 S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.